



N.4833/2006

Reg. Dec.

N. 2058 Reg. Ric.

Anno 1998

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso iscritto al NRG 2058/1998 proposto dalla
REGIONE VENETO, in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa in giudizio dalla Avvocatura generale
dello Stato, presso gli uffici della quale è domiciliata in Roma,
Via di Portoghesi, n. 12;

contro

AGOSTINELLI MARIA, BASSI GIANCARLO, BASSI OLIVA, e A.
& G. S.r.l., di cui si sono costituiti in giudizio:

- la SMEV S.r.l., in persona del legale rappresentante (quale
avente causa della A. & G. S.r.l.), e BASSI GIANCARLO
rappresentati e difesi, in giudizio dagli avvocati Livio Danni
Lago e Salvatore di Mattia, ed elettivamente domiciliati presso
quest'ultimo in Roma, Via F. Gonfalonieri, n. 5;
- BASSI GIANCARLO (quale avente causa di BASSI OLIVA)
rappresentato e difeso in giudizio dagli avvocati Sergio
Gottardo, Livio Danni Lago e Giulio Declich ed elettivamente
domiciliato presso quest'ultimo in Roma, Via San Nicola da
Tolentino, n. 5;

e nei confronti del

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA, in persona del Sindaco
in carica, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del
Veneto, Sezione Prima, n. 1356/07 del 30 agosto 1997.

Visto il ricorso in appello;

visto l'atto di costituzione in giudizio dei suddetti soggetti
intimati;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;

visti gli atti tutti della causa;

data per letta alla pubblica udienza del 23 maggio 2006 la
relazione del consigliere Pier Luigi Lodi e uditi, per le parti,
l'avvocato dello Stato Pampanelli e l'avv. Di Mattia;

ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO

Con atto notificato il 16 febbraio 1998, e depositato il
successivo 4 marzo 1998, la Regione Veneto ha proposto
appello avverso la sentenza del T.A.R. per il Veneto n.
1356/97, che aveva accolto il ricorso di alcuni privati -
proprietari di aree site nel Comune di Bassano del Grappa
(Vicenza) - inteso all'annullamento della deliberazione della
Giunta regionale in data 15 maggio 1995, recante
l'approvazione con modifiche d'ufficio del P.R.G. di detto
comune, limitatamente a quanto disposto dall'art. 31, punto

3, lettera c), delle N.T.A. in cui si stabilisce, per la zona di cui si tratta, che “una quota del 50% della capacità insediativa totale è riservata al Comune”.

La Regione appellante eccepisce, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso disposizione di carattere programmatico ed astratto, contestando, poi, l'assunto del Giudice di primo grado, secondo il quale la previsione in parola avrebbe avuto un carattere espropriativo, sostenendosi, invece, che si tratterebbe soltanto di vincolo urbanistico conformativo del diritto di proprietà.

Si sono costituiti i soggetti indicati in epigrafe deducendo l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.

La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 23 maggio 2006.

DIRITTO

1. - Ritiene la Sezione che sia infondata l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'appellante Regione Veneto, sul presupposto che la disposizione impugnata – introdotta mediante modifica d'ufficio nelle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale del Comune di Bassano del Grappa - non sarebbe immediatamente lesiva per i ricorrenti, avendo carattere meramente programmatico ed astratto.

Trattasi della norma di cui all'art. 41 delle N.T.A., relativa alla zona territoriale omogenea D/1.3, in cui sono ricomprese le aree di proprietà dei ricorrenti in primo grado, per la quale la

surriscordata modifica d'ufficio ha stabilito quanto segue: “una quota del 50% della capacità insediativa totale è riservata al Comune”.

Osserva il Collegio che una simile previsione appare, in realtà, preordinata a comprimere in maniera del tutto indiscriminata la potenzialità edificatoria delle aree, ricomprese nella zona in parola, il cui valore viene per ciò solo inevitabilmente ed immediatamente ridimensionato, senza che possa attribuirsi alcun rilievo alle modalità di successiva concreta attuazione degli interventi, che allo stato non risultano ancora determinate.

Tanto basta per riconoscere ai proprietari delle aree in questione un interesse diretto, immediato ed attuale all'impugnativa della disposizione di cui si tratta, palesandosi irrilevanti, sotto il profilo considerato, le giustificazioni offerte dalla Regione in ordine alle garanzie che potrebbero essere in generale assicurate ai proprietari espropriati, in sede attuativa.

2. - Ciò posto, appaiono infondate anche le contestazioni rivolte dalla Regione appellante nei confronti delle statuizioni del Giudice di primo grado, il quale ha ritenuto illegittima la disposizione impugnata, in quanto volta a configurare una forma di espropriazione del tutto atipica, non ricondotta e non correttamente riconducibile ad alcuna specifica norma delle leggi vigenti in materia.

2.1. - Tale conclusione viene in particolare avvalorata dalla motivazione desumibile “per relationem” dal parere reso in data 30 marzo 1992 dalla Seconda Commissione Consiliare, la quale ha giudicato favorevolmente la disposizione ora in esame, in quanto giudicata idonea a realizzare “una forma di perequazione che può riservare alla Pubblica Amministrazione una funzione di calmierazione e immediato utilizzo delle aree”. Al riguardo, infatti, sono chiaramente condivisibili le considerazioni svolte in prime cure secondo cui non è dato rinvenire alcuna disciplina, di fonte legislativa, che autorizzi una riserva di proprietà fondiaria alla mano pubblica - come quella prefigurata nella specie - al fine di contenimento dei prezzi, in un’ottica “dirigista” del mercato dei terreni edificabili.

2.2. - Va ribadito, quindi, che in assenza di specifica normativa primaria la disposizione in parola si manifesta priva del supporto legislativo necessario per giustificare la cennata compressione del diritto di proprietà, al di fuori delle garanzie previste in proposito dall’art. 42 della Carta costituzionale.

2.3. - In definitiva, dunque, merita conferma la indicazione contenuta nel parere reso in proposito dalla Commissione Tecnica Regionale, che aveva prospettato l’esigenza di stralciare la disposizione di cui si tratta, atteso che al Comune - in base alla normativa vigente in materia - è attribuita la possibilità di espropriare mediante lo strumento dei piani attuativi, ma tale Ente non può, invece, “riservarsi”

preventivamente l'acquisizione di aree con le modalità atipiche previste della disposizione in discorso.

3. - L'appello deve essere, pertanto, respinto.

4. - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:

- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'Amministrazione appellante a rifondere in favore dei resistenti le spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 maggio 2006, con la partecipazione di:

Stenio Riccio - Presidente

Costantino Salvatore - Consigliere

Pier Luigi Lodi Rel. Estensore - Consigliere

Carlo Deodato - Consigliere

Sandro Aureli - Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Pier Luigi Lodi Stenio Riccio

IL SEGRETARIO

Rosario Giorgio Carnabuci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

21 agosto 2006

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

Il Dirigente

Giuseppe Testa

